

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E
RELATIVA CUSTODIA**

di veicoli sul territorio del Comune di Trento e dei Comuni della gestione associata, ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

Periodo 01.01.2021 – 31.12.2022

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
 - 2.1. Area per la custodia e riconsegna dei veicoli
 - 2.2. Modalità di intervento e di esecuzione
 - 2.3. Casi particolari di intervento
 - 2.4. Prelievo di oggetti all'interno del veicolo
 - 2.5. Restituzione del veicolo rimosso
 - 2.6. Mancato ritiro del veicolo rimosso
 - 2.7. Rilevazione e conservazione dei dati
- Art. 3 – Tariffe e supplementi
- Art. 4 – Rinuncia al compenso e casi di esclusione
- Art. 5 – Obblighi del concessionario
- Art. 6 – Altri obblighi del concessionario del servizio
- Art. 7 – Norme che regolano il contratto
- Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 9 – Durata del contratto
- Art. 10 – Importo presunto del contratto
- Art. 11 – Requisiti per la concessione del servizio
- Art. 12 – Modalità di affidamento del servizio
- Art. 13 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 14 – Responsabile del procedimento
- Art. 15 – Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 16 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 17 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 18 – Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 19 – Vicende soggettive del concessionario
- Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 21 – Subappalto
- Art. 22 – Tutela dei lavoratori
- Art. 23 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella concessione
- Art. 24 – Disposizioni sul personale
- Art. 25 – Sicurezza
- Art. 26 – Domicilio legale e reperibilità
- Art. 27 – Trattamento dei dati personali
- Art. 28 – Garanzia definitiva
- Art. 29 – Responsabilità e obblighi assicurativi
- Art. 30 – Contestazioni e penalità
- Art. 31 – Risoluzione del contratto
- Art. 32 – Recesso
- Art. 33 – Definizione delle controversie
- Art. 34 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 35 – Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art. 36 – Obblighi in materia di legalità
- Art. 37 – Informativa COVID-19
- Art. 38 – Spese contrattuali
- Art. 39 – Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di rimozione dei veicoli, su attivazione della Polizia Locale e conseguente custodia e restituzione, a seguito dell'accertamento di violazioni che prevedano quale sanzione accessoria la rimozione del veicolo, così come disciplinato dagli artt. 159 e 215 del Codice della Strada e dagli artt. 354, 397 e 398 del relativo Regolamento di esecuzione e per le ipotesi previste dall'art. 4 del presente capitolato.

Il servizio di rimozione dei veicoli va effettuato nelle strade pubbliche, nelle strade aperte al pubblico transito o anche private aperte ad uso pubblico, ogni qualvolta ciò sia disposto dalla legge, nel territorio del Comune di Trento e dei Comuni della gestione associata di Aldeno, Cimone e Garniga Terme.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del bando di gara, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

2.1. Area per la custodia e riconsegna dei veicoli

La custodia e riconsegna dei veicoli avviene su area di proprietà e/o nella piena disponibilità, ad altro titolo, del concessionario per il periodo di durata del contratto. L'area deve insistere sul territorio del Comune di Trento ed essere collocata ad una distanza non superiore a km 10 dalla sede legale del Comune sita in via Belenzani n. 19.

L'idoneità dell'area deve essere autocertificata dal concessionario del servizio prima della stipula del contratto; il Comune si riserva di verificare quanto autocertificato ed il rispetto delle caratteristiche indicate nel presente capitolato. In caso di rilievi il concessionario ha tempo 30 giorni dal verbale di sopralluogo per rendere idonea l'area.

2.2. Modalità di intervento e di esecuzione

Il concessionario deve garantire il servizio con automezzi adibiti al soccorso stradale e rimozione aventi le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del D.P.R. n. 495/92, comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato.

Lo svolgimento del servizio di rimozione deve avvenire in ottemperanza a quanto di seguito riportato:

- a) svolgimento dell'attività sulle 24 ore, anche nel caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, e per tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni festivi;
- b) garanzia del servizio anche in caso di sciopero delle categorie di appartenenza;
- c) il servizio richiesto dalla Polizia Locale deve essere effettuato, facendo giungere sul posto il personale ed il mezzo nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l'urgenza che il caso presenta e comunque non oltre 20 minuti dalla richiesta, se l'intervento va effettuato entro i 10 km dalla sede di deposito del concessionario, 30 minuti se l'intervento va effettuato tra i 10 e i 20 km, 40 minuti se l'intervento va effettuato oltre i 20 km;
- d) pronta reperibilità tramite telefono;
- e) trasferimento dei veicoli rimossi presso la depositaria e custodia degli stessi fino al ritiro da parte dell'avente diritto, previo pagamento di tutti gli oneri derivanti dall'intervento, rimozione, trasporto e custodia, ovvero fino alla loro alienazione o demolizione; l'obbligo di custodia è esteso al contenuto del veicolo;
- f) l'orario di apertura al pubblico della depositaria per il ritiro dei veicoli rimossi nonché il recapito telefonico di pronta reperibilità del custode concessionario devono essere posti sul cancello di accesso alla depositaria e comunicati alla Polizia Locale;
- g) l'orario di apertura al pubblico deve essere dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni festivi.

2.3. Casi particolari di intervento

In occasione di particolari contingenze, manifestazioni od eventi ed altri rilevanti avvenimenti di interesse pubblico o allorquando il singolo operatore economico risulti inadeguato a fronteggiare le necessità operative o vi sia momentanea indisponibilità per avaria dei veicoli in dotazione, il Comando di Polizia Locale è autorizzato a servirsi dei veicoli appartenenti ad altri soggetti, pubblici o privati iscritti nell'Albo dei custodi predisposto dal Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento e/o degli spazi altrui a condizione che siano coperti da licenza di autorimessa.

2.4. Prelievo di oggetti all'interno del veicolo

Nel caso in cui la persona legittimata volesse ritirare oggetti giacenti all'interno del veicolo presso la depositaria, gli appartenenti alla Polizia Locale redigono apposito verbale, relativo agli oggetti restituiti o prelevati, sottoscritto dal redattore del verbale, dal custode e dalla persona ricevente gli oggetti. Il ritiro deve avvenire negli orari di servizio della Polizia Locale o con altre modalità concordate con il Comando di Polizia Locale.

2.5. Restituzione del veicolo rimosso

La restituzione del veicolo rimosso viene effettuata direttamente da parte del concessionario del servizio di rimozione, salvo i casi in cui la Polizia Locale dia diversa espressa indicazione nel verbale di rimozione.

Per ottenere la restituzione del veicolo rimosso l'avente diritto provvederà al pagamento delle spese di intervento, rimozione, trasporto e custodia, ai sensi dell'art. 215, comma 2 del Codice della Strada, direttamente al concessionario.

2.6. Mancato ritiro del veicolo rimosso

Per il mancato ritiro dei veicoli rimossi si applicano le disposizioni del Codice della Strada e del D.P.R. n. 495/92, nonché quanto previsto dal D.P.R. n. 189/2001, in quanto applicabile.

La Polizia Locale si impegna, in tal caso, ad eseguire nel più breve tempo possibile, tutte le pratiche amministrative connesse, trasmettendo la documentazione completa all'ufficio competente, per la successiva alienazione o demolizione dei veicoli di competenza.

In ogni caso gli oneri derivanti dalla rimozione, deposito e custodia dei veicoli sono esclusivamente a carico del concessionario fino alla loro restituzione, alienazione o demolizione.

2.7. Rilevazione e conservazione dei dati

Il concessionario del servizio provvede ad istituire, anche in formato elettronico, appositi registri, costantemente aggiornati, ove devono essere riportati, in ordine cronologico, gli interventi effettuati nonché i seguenti dati:

- a) numero progressivo;
- b) numero del verbale di rimozione;
- c) targa e tipo veicolo;
- d) luogo in cui è avvenuta la rimozione;
- e) orario di intervento;
- f) data di riconsegna dei veicoli ed estremi della quietanza o fattura del pagamento delle spese.

Il concessionario comunica al Comando di Polizia Locale, con cadenza settimanale, l'elenco dettagliato dei veicoli rimossi e non ritirati dagli aventi diritto. La comunicazione avverrà a mezzo PEC.

Tutti gli atti e i registri relativi agli interventi effettuati devono essere conservati sia in forma cartacea che in forma elettronica per i 5 anni successivi alla definizione delle procedure amministrative e comunque per almeno 5 anni dalla scadenza dell'affidamento del servizio.

Per i veicoli non restituiti agli aventi diritto la documentazione va conservata per i 5 anni successivi alla loro alienazione o demolizione.

Art. 3 - Tariffe e supplementi

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario, sono determinate in forza del D.M. 04.09.1998 n. 401 con delibera di Giunta e specificate in apposite tabelle da esporsi nel luogo di custodia dove l'utente si reca per il ritiro del veicolo. In virtù del predetto Decreto, le suddette tariffe sono aggiornate all'inizio di ogni anno in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

È prevista una maggiorazione per gli interventi richiesti in orario notturno e in giornate festive.

L'orario notturno è da intendersi quello compreso nella fascia oraria tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

Ai fini del presente capitolato il sabato non è considerato giorno festivo e conseguentemente i servizi effettuati in questa giornata non sono soggetti a maggiorazione tariffaria.

È previsto un supplemento di costo per il ritiro del veicolo in orario compreso fra le ore 22.00 e le ore 8.00 del giorno seguente e tra le ore 12.30 del sabato e le ore 8.00 del lunedì successivo e in tutti i giorni festivi.

L'intervento del concessionario si intende abbia inizio con la partenza del veicolo adibito alla rimozione nel rispetto della tempistica stabilita dall'art. 2.2 lettera c).

L'indennità chilometrica viene determinata sulla base del numero di chilometri percorsi dall'affidatario, secondo la via più breve praticabile, dal luogo ove si trova il veicolo adibito alla rimozione al momento della chiamata, al luogo in cui si trova il veicolo da rimuovere, e quindi al luogo di deposito, mediante approssimazione al chilometro inferiore.

In caso di intervento del mezzo adibito alla rimozione con mancato prelievo del veicolo per qualsiasi motivo, il conducente e/o proprietario sarà tenuto al pagamento del diritto di chiamata e dell'indennità chilometrica di andata e ritorno.

In caso di restituzione sul posto del veicolo già imbragato ovvero caricato sul carro attrezzi al concessionario spetta il diritto di chiamata, la tariffa connessa al carico e scarico del veicolo nonché l'indennità chilometrica per il percorso di andata e ritorno.

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita, ai sensi dell'art. 397, comma 2, del D.P.R. n. 495/92, la restituzione dello stesso previo pagamento delle spese riferite alle operazioni effettivamente eseguite, direttamente nelle mani del dipendente incaricato dal concessionario. Il mancato pagamento delle spese comporta la rimozione del veicolo, salvo accordi di natura privatistica tra il concessionario e il conducente o avente titolo che non impegna in alcun modo l'Amministrazione comunale.

Qualora l'intervento non possa essere avviato nell'arco di tempo previsto dall'art. 2. punto 2 del presente capitolato, l'avente diritto, nel caso sopraggiunga durante le operazioni di rimozione, ha diritto a rientrare nella disponibilità del veicolo senza alcun onere diverso da quello relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In tali casi la Polizia Locale potrà provvedere alla contestazione del disservizio, nelle modalità previste dal presente capitolato.

Qualora oggetto della rimozione a seguito di violazione alle norme del Codice della Strada sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, il concessionario può restituire il veicolo all'avente diritto solo previa esibizione di verbale di restituzione redatto dal Comando di Polizia Locale.

Per la rimozione contemporanea di più veicoli con un unico mezzo, la tariffa per il carico e scarico spetta per intero per ogni veicolo, mentre il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica spettano divise per il numero di veicoli.

Le tariffe per la custodia dei veicoli rimossi sono stabilite nella misura prevista dalle tabelle ACI, così approvate da apposita delibera di Giunta Comunale.

Gli incassi relativi alle tariffe di cui sopra competono integralmente, al netto degli oneri di legge, al

concessionario.

Il concessionario deve consentire che il pagamento dell'importo dovuto avvenga anche con bancomat e/o carta di credito sia presso il luogo di deposito che su strada.

Il pagamento delle tariffe deve essere documentato con apposito documento fiscale che va esibito, a richiesta della Polizia Locale, in occasione di ogni controllo sulla regolarità di svolgimento del servizio. Il documento fiscale, oltre all'importo complessivo, riporta le singole voci tariffarie applicate, nonché il numero dei chilometri percorsi.

Il concessionario mensilmente deve inviare al Comando di Polizia Locale un report sulle rimozioni effettuate e i relativi incassi, dettagliati per singola voce tariffaria, e sul numero degli interventi per i quali non è stato definito il pagamento. La comunicazione deve essere effettuata a mezzo PEC.

E' vietato riscuotere a qualsiasi titolo somme superiori rispetto a quelle previste.

Art. 4 – Rinuncia al compenso e casi di esclusione

Il concessionario rinuncia ad ogni compenso da parte di chiunque nei seguenti casi:

1. rimozione o spostamento di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o per altre cause di forza maggiore ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all'applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nei casi indicati nell'art. 354 del D.P.R. n. 495/92 (veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli di soccorso, veicoli di medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, veicoli per persone disabili, purché esponcano l'apposito contrassegno). Tali condizioni saranno attestate direttamente dalla Polizia Locale;
2. recupero di veicoli della Polizia Locale di Trento non marcianti e loro deposito presso il Comando di Polizia Locale o presso una sede comunale indicata o altro luogo all'interno del territorio comunale di Trento;
3. rimozione e custodia di veicoli abbandonati individuati dal D.M. 460/1999 e s.m., su indicazione della Polizia Locale; il tempo di deposito sarà quello necessario per l'espletamento delle pratiche d'ufficio da parte della Polizia Locale finalizzate alla restituzione e alienazione del veicolo;
4. rimozione e custodia di veicoli in caso di accoglimento del ricorso amministrativo o giurisdizionale proposto al Commissariato del Governo o al Giudice di Pace contro la sanzione amministrativa pecuniaria e contro la sanzione accessoria della rimozione, rimborsando le somme eventualmente già versate dal destinatario della sanzione che abbia provveduto al ritiro del veicolo;
5. rimozione di veicoli che, in seguito ad accertamenti successivi, sono sottoposti previo nuovo verbale di accertamento, ai sensi degli art. 213 e 214 del CdS, a sequestro e/o fermo amministrativo e per i quali, a seguito di scrupolosa ricerca, non sia stato possibile affidare la custodia agli aventi titolo; tali veicoli saranno consegnati a cura e spese del concessionario al custode acquirente convenzionato ai sensi dell'art. 214-bis del CdS, nel rispetto della normativa vigente.

Il concessionario nulla può esigere dal Comune nei seguenti casi:

- a) recupero e custodia di veicoli rinvenuti oggetto di furto; il tempo di deposito sarà quello necessario all'espletamento delle pratiche volte alla riconsegna del veicolo all'avente titolo, che avverrà solo previa autorizzazione della Polizia Locale;
- b) recupero e custodia di veicoli, qualora l'avente titolo non possa provvedere personalmente (incidenti stradali, malessere del conducente o altre cause).

In nessun caso, qualora il concessionario non riesca o possa riscuotere quanto dovuto da parte degli utenti, potranno essere avanzate pretese di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione concedente; le spese sostenute rimarranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 5 – Obblighi del concessionario

Il concessionario del servizio provvede all'esecuzione della sanzione accessoria della rimozione secondo quanto disposto, con apposito verbale, dalla Polizia Locale.

Il concessionario non può procedere in alcun caso alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa senza l'autorizzazione della Polizia Locale.

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono ad ogni effetto servizi pubblici e, per tale motivo, non possono essere rifiutati, differiti, sospesi o abbandonati.

In caso di rifiuto, differimento, sospensione o abbandono, anche parziale, senza valida motivazione, la Polizia Locale procede all'immediata e temporanea sostituzione del concessionario, ponendo a carico di quest'ultimo ogni eventuale spesa sostenuta.

Il concessionario del servizio è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da non creare alcun pericolo o intralcio alla circolazione e all'attività istituzionale della Polizia Locale.

La rimozione, il trasporto e la relativa custodia dei veicoli vanno effettuati con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza ed atte ad evitare danni alle persone, ai veicoli e alle altre cose.

La responsabilità delle operazioni tecniche di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli e degli eventuali danni, rimane a carico del concessionario.

In occasione di mercati e fiere, il concessionario è tenuto ad essere presente sul posto nell'orario concordato con la Polizia Locale, procedendo ad eventuali rimozioni o spostamenti su indicazione della stessa. In caso di manifestazioni per le quali si ipotizzi la necessità di rimuovere o spostare contemporaneamente un consistente numero di veicoli, il concessionario dovrà garantire l'intervento con il numero di carro attrezzi e rispettivi addetti richiesto dalla Polizia Locale nei giorni antecedenti.

Il concessionario si impegna a utilizzare l'area di deposito di cui all'art. 2 punto 2.1. del presente capitolato come indicati nella documentazione di gara, dando sempre priorità al deposito, alla custodia e alla riconsegna dei veicoli ivi condotti su richiesta della Polizia Locale e garantendo per essi la disponibilità di un congruo numero di stalli di sosta.

Art. 6 – Altri obblighi del concessionario del servizio

Il concessionario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al capitolato ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente capitolato, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

In particolare, il concessionario è tenuto ad adempiere a tutte le attività previste nell'art. 2.

Il concessionario è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Art. 7- Norme che regolano il contratto

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti*

- di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;*
- b) la legge provinciale 23 marzo 2020 n. 2 *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”;*
 - c) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;*
 - d) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* concernente l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;*
 - f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;*
 - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;*
 - i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;*
 - j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;*
 - k) le norme del codice civile;
 - l) Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento,

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente

non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Il contratto è inoltre regolato dalla seguente normativa di settore:

- m) - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- n) - Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495);
- o) D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189, Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato;
- p) D.M. 4 settembre 1998, n. 401, Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione;
- q) D.M. 22 ottobre 1999, n. 460, Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile;
- r) D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale della concessione:

- a. il capitolato speciale
- b. l'offerta tecnica ;
- d. decreto sindacale di nomina al trattamento esterno dei dati.

Art. 9 – Durata del contratto

Ai sensi dell'art. 354 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, il servizio ha inizio dal 1.01.2021 ed avrà la durata di due anni, rinnovabile per un periodo di eguale durata agli stessi patti e condizioni.

Se allo scadere della concessione l'Amministrazione comunale non avesse ancora provveduto ad una nuova aggiudicazione, il concessionario sarà obbligato a continuare ed eseguire le prestazioni per un periodo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali ed operative vigenti alla data di scadenza.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, a mezzo PEC, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

Art. 10 - Importo presunto del contratto

Il valore stimato del servizio (calcolato su una media di n. 900 rimozioni all'anno, sulla base del trend storico degli ultimi 3 anni e del costo medio unitario di euro 90 circa cadauna) è pari ad euro 81.000,00. annuali (iva esclusa) e presunti euro 324.000,00 totali per anni 4 (iva esclusa), fermo restando che in applicazione del decreto ministeriale 4 settembre 1998 n. 401 (norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari dei servizi di rimozione dei veicoli) le tariffe da applicare da parte del concessionario del servizio sono approvate mediante apposita delibera della Giunta Comunale.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Art. 11 – Requisiti per la concessione del servizio

Il servizio di rimozione dei veicoli (art. 159 del Codice della Strada) può essere affidato soltanto a soggetti che siano operatori economici per i quali non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Europea;
- b) età non inferiore ad anni 21;
- c) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
- d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
- e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione o autosoccorso;
- f) non essere stato interdetto o inabilitato o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
- g) essere fornito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile secondo quanto stabilito dall'art. 29 del presente capitolato;
- h) essere fornito di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, furto, incendio e per eventuali danni arrecati nella custodia dei veicoli secondo quanto stabilito dall'art. 29 del presente capitolato;
- i) possesso di almeno due carri attrezzi per la rimozione di autovetture e disponibilità di almeno un carro attrezzi per la rimozione di mezzi pesanti, debitamente omologati al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone o cose aventi le caratteristiche tecniche definite nell'art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
- j) iscrizione nell'Albo dei custodi predisposto dal Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;
- k) titolarità della licenza di rimessa;
- l) iscrizione nel registro delle imprese e non sussistenza dello stato di liquidazione, fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di cessazione di attività, di sospensione dell'attività commerciale, di regolamento giudiziario o di qualsiasi altra situazione equivalente, né che a carico degli stessi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni così come previsto anche dalla L.P. 2/2016 e dal D.Lgs. 50/2016;
- m) disponibilità di un'area di proprietà e/o nella piena disponibilità ad altro titolo all'interno del territorio del comune di Trento come previsto dall'art. 2 del presente capitolato;
- n) disponibilità di due dipendenti a tempo pieno o almeno a 20 ore settimanali in possesso della patente per la conduzione di carro attrezzi e con le abilitazioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui il candidato all'affidamento della concessione sia una persona giuridica i requisiti per la partecipazione al confronto di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, k, dovranno essere posseduti dal legale rappresentante.

Tutti i requisiti, ad eccezione di quelli indicati nel periodo seguente, devono essere posseduti in sede di partecipazione alla gara e presentazione dell'offerta, pena la non ammissibilità alla procedura. I requisiti di cui alle lettere g, h, i, m, n, se non posseduti alla scadenza del bando di gara, devono essere acquisiti, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'aggiudicazione o inizio del servizio.

Art.12 - Modalità di affidamento del servizio

L'affidamento del servizio avviene mediante confronto concorrenziale fra le ditte iscritte nell'Albo

- 4 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "più che discreto";
- 5 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "positivo";
- 6 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "quasi buono";
- 7 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "buono";
- 8 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "molto buono";
- 9 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "quasi ottimo";
- 10 nel caso in cui l'elemento in esame risulti "ottimo".

Trattandosi di elementi il cui giudizio non discende da un parametro oggettivo e quindi non rientrabili in griglie matematiche, l'attribuzione del voto ad opera di ciascun membro della Commissione è motivata.

La Commissione apprezza anche la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale criterio di valutazione degli elementi descrittivi sopra indicati.

La Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l'esclusione dalla gara nel caso in cui un'offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta ritenuta valida e congrua.

Art. 14 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, è il Dirigente del Servizio Polizia Locale e svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 15 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo al concessionario tutte le istruzioni e direttive necessarie.

Il concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'amministrazione concedente per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora il concessionario non adempia, l'amministrazione concedente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con il concessionario.

Il responsabile del procedimento redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il concessionario.

Art. 16 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'amministrazione concedente ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

1. cause di forza maggiore;
2. inadempienze in materia di sicurezza;
3. altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, l'amministrazione comunale comunicherà la ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine massimo di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Per la durata della sospensione il concessionario non potrà pretendere compenso o indennizzo di

sorta.

Art. 17 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

a. Divieto di modifiche introdotte dal concessionario

Nessuna variazione o modifica all'appalto può essere introdotta dal concessionario se non è disposta e preventivamente approvata dall'amministrazione concedente. Le modifiche non previamente autorizzate, ove giudicato opportuno, comportano la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del concedente.

b. Varianti introdotte dall'amministrazione

L'amministrazione concedente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
2. per cause imprevedute ed imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento.

Art. 18 – Controlli sull'esecuzione del contratto

L'amministrazione concedente ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, il concessionario si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

L'amministrazione concedente evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e il concessionario è chiamato a rispondere, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 30 del presente capitolato. Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 19 – Vicende soggettive del concessionario

Con riferimento alle vicende soggettive del concessionario, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, l'amministrazione concedente prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 20 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del contratto stesso ed incameramento della cauzione definitiva, e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione concedente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili all'amministrazione concedente qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per l'amministrazione concedente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte del concessionario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione concedente cui è stata notificata la

cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 21 – Subappalto

E' vietato il subaffidamento totale o parziale se non precedentemente autorizzato dall'Amministrazione, che comunque dispone secondo l'art. 26 della L.P. 2/2016 e s.m.

Il subaffidamento può essere autorizzato dall'Amministrazione solo per le prestazioni di seguito riportate, che devono essere altresì indicate dall'affidatario in sede di offerta:

- rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
- rimozione di veicoli in orario notturno e festivo.

Il subaffidamento è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che il concessionario abbia indicato all'atto dell'offerta le singole parti del servizio che intende subaffidare;
- b) che il concessionario provveda al deposito di copia autenticata del contratto di subaffidamento condizionato al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera b), presso l'amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio dello svolgimento delle prestazioni oggetto del subaffidamento;
- c) che al momento del deposito del contratto di subaffidamento presso l'amministrazione il concessionario trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subaffidatario dei requisiti richiesti dal presente capitolato nonché del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e sia in possesso degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subaffidamento;
- d) che non sussista nei confronti del subaffidatario alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Per la verifica di tale requisito l'amministrazione provvede a richiedere al concessionario tutta la documentazione riferita al subaffidatario necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
- e) che al momento del deposito del contratto di subaffidamento il concessionario abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'insussistenza di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con il subaffidatario.

A norma dell'art. 26 comma 4 della L.P. n. 2/2016 e s.m. nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subaffidamento, il concessionario indica puntualmente l'ambito operativo del subaffidamento, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subaffidatario, la descrizione delle prestazioni oggetto di subaffidamento e facendo riferimento al capitolato e all'offerta.

A norma dell'art. 26 comma 8 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta; tale termine può essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subaffidamento di parte del servizio non esonera in alcun modo il concessionario dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo esso l'unico e il solo responsabile verso l'amministrazione della buona esecuzione del servizio. Il concessionario deve garantire che i subaffidatari si impegnino ad osservare le condizioni del capitolato e dell'offerta tecnica, restando solidalmente responsabile con gli stessi dell'adempimento di ogni obbligazione nascente dal contratto. Il concessionario è responsabile in solido con il subaffidatario per gli adempimenti da questi dovuti in ragione dei rapporti di lavoro relativi ai dipendenti che il subaffidatario impieghi nello svolgimento delle attività oggetto di subaffidamento.

Il concessionario che ha subappaltato parte del servizio è tenuto al rispetto delle norme ulteriori

fissate dall'art. 26 della L.P. 2/2016.

Il concessionario è solidalmente responsabile con il subaffidatario degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo l'amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e al conseguente incameramento della cauzione di cui all'art.28 del presente capitolato, fatti salvi i maggiori danni che l'amministrazione avesse a subire.

Art. 22 – Tutela dei lavoratori

Il concessionario e gli eventuali subaffidatari sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 23 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nella concessione

L'affidatario si impegna a rispettare il C.C.N.L della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

L'amministrazione concedente si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte del concessionario. Il concessionario deve obbligarsi pertanto a comunicare all'amministrazione tutti i dati utili per reperire il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano stati effettuati, l'amministrazione comunale ha diritto di adottare le opportune determinazioni, fino alla revoca dell'affidamento nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario e da questo disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal concessionario a valere sulla cauzione definitiva.

In considerazione della tipologia e della particolarità del servizio svolto, del numero limitato di lavoratori impiegati per lo svolgimento del servizio stesso e della prevalenza dell'impiego di risorse materiali (attrezzature e mezzi) sulle risorse umane, si esclude l'applicazione dell'art. 32 della L.P. 9 marzo 2016 n. (Clausole sociali) in tema di impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'art.4 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Art. 24 – Disposizioni sul personale

Il concessionario del servizio deve garantire l'impiego di personale specializzato nel settore, in numero di almeno 2 persone, in possesso della patente di guida per la conduzione di carro attrezzi e delle ulteriori eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa.

Il personale operante deve portare un tesserino di riconoscimento recante l'indicazione del concessionario, il nome dell'operatore e la relativa fotografia.

Prima dell'inizio del servizio, il concessionario deve inviare al Servizio Polizia Locale l'elenco degli addetti allo svolgimento dell'attività, suddivisi per qualifica, nonché tutte le successive variazioni.

Art. 25 – Sicurezza

Il concessionario si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Il concessionario s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Il concessionario s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 26 - Domicilio legale e reperibilità

Il concessionario elegge a tutti gli effetti domicilio nel comune di Trento, indicando un recapito telefonico, compreso un numero di telefono cellulare per le urgenze, con reperibilità dalle ore 00.00 alle ore 24.00 e disponibilità di segreteria telefonica .

Presso tale domicilio vengono di norma recapitati tutti gli atti relativi alla presente concessione.

Il concessionario dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica o, qualora attivato, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) cui il Comune di Trento possa far riferimento per l'invio di corrispondenza inerente la gestione del servizio .

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata al Comune di Trento con un preavviso di almeno 5 giorni alla Casella di Posta Elettronica Certificata *polizia.locale@pec.comune.trento.it*.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

L'amministrazione comunale e il concessionario sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il concessionario è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Trento e il concessionario.

I dati del concessionario non saranno diffusi da alcuno.

In relazione ai predetti trattamenti, il concessionario potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 12 del Regolamento (UE) 2016/679, che qui deve intendersi integralmente richiamato.

E' fatto obbligo al personale del concessionario mantenere il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o visto durante l'espletamento del servizio; l'inosservanza di tale obbligo comporterà la risoluzione di diritto del contratto e la denuncia penale a carico dei responsabili.

Art. 28 - Garanzia definitiva

Almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto oppure dell'inizio del servizio in caso di avvio anticipato, il concessionario deve consegnare una cauzione definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 10% dell'importo contrattuale (valore della concessione). La cauzione potrà essere ridotta del 50% qualora l'impresa produca la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria e secondo le modalità indicate agli articoli 103 e 93 del D.Lgs. 50/2016.

Tale cauzione potrà essere incamerata dall'Amministrazione comunale, in tutto o in parte, in ogni caso di violazione delle prescrizioni del capitolato e del contratto. In caso di incameramento della cauzione da parte dell'amministrazione comunale resta inteso che la stessa dovrà essere reintegrata entro 30 giorni. In caso di mancata reintegrazione della cauzione, l'amministrazione comunale invia una diffida a mezzo raccomandata A/R o PEC; in caso di perdurante inottemperanza, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte del concessionario, l'amministrazione comunale dispone la revoca della concessione.

Art. 29 – Responsabilità e obblighi assicurativi

Il concessionario del servizio assume, a tutti gli effetti, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito e del loro contenuto, con l'obbligo di conservarli e custodirli rispondendone direttamente e sollevando l'amministrazione comunale da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti, incendi e da quanto altro possa avere origine, direttamente od indirettamente, dalle attività indicate nel presente capitolato.

Il concessionario deve contrarre, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. 04.09.1998 n. 401, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del Codice Civile secondo i massimali vigenti.

Il concessionario deve inoltre prevedere idonea copertura assicurativa per i veicoli depositati.

Copia di tali polizze, stipulate per una durata pari almeno a quella della concessione, devono essere depositate presso il Comando di Polizia Locale almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio; analogamente il concessionario depositerà, con cadenza annuale, la quietanza dell'avvenuto pagamento del premio delle citate polizze.

Art. 30 – Contestazioni e penali

Il concessionario è tenuto ad eseguire i servizi con diligenza e puntualità.

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione e/o inadempimento delle disposizioni del presente capitolato l'amministrazione concedente provvede a contestare formalmente per iscritto gli addebiti (comunicazione via fax o tramite posta elettronica certificata), concedendo un termine di 5 giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione, per fornire giustificazioni in merito.

Qualora il concessionario non abbia provveduto, entro i termini previsti, ad inviare le giustificazioni o le stesse siano state considerate insufficienti, l'amministrazione provvede ad inviare la nota di addebito con allegata determinazione di quantificazione della penale calcolata come segue:

- a) - nel caso di mancato rispetto delle modalità di espletamento, intervento ed esecuzione previsti nel presente capitolato: 100,00 euro per ogni episodio;
- b) - nel caso di mancato rispetto delle tariffe per la rimozione e per la custodia deliberate dal Comune: 150,00 euro per ogni episodio;
- c) - nel caso di indisponibilità a svolgere il servizio (ad es. per guasto dei carri o indisponibilità del personale): 500,00 euro per ogni giorno di indisponibilità;
- d) - nel caso di assenza di decoro e pulizia dell'abbigliamento degli incaricati e dei veicoli adibiti alla rimozione: 100,00 euro per ogni episodio;
- e) - nel caso di mancato e ingiustificato invio dei report previsti nel presente capitolato: 100,00 euro al primo episodio, 125,00 euro al secondo episodio, 150,00 euro al terzo episodio e successivi;
- f) - nel caso di ritardo superiore a cinque giorni lavorativi dei report previsti nel presente capitolato: 100,00 euro al primo episodio, 125,00 euro al secondo episodio, 150,00 euro al terzo episodio e successivi.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio. I suddetti inadempimenti sono valutati, in contraddittorio, dal Comando di Polizia Locale.

In caso di mancata esecuzione del servizio l'amministrazione comunale si riserva di richiedere la prestazione ad altra ditta, addebitando il maggior costo al concessionario inadempiente, oltre all'applicazione della penalità sopra prevista.

L'importo della penalità dovrà essere versato dal concessionario, entro 30 giorni dalla contestazione, presso il conto della Tesoreria Comunale.

L'applicazione delle penali si cumula con eventuali altre azioni che l'amministrazione comunale si riserva di intraprendere nei confronti del concessionario (es. risarcimento danni, incameramento della cauzione).

Qualora le penali non vengano pagate entro 30 giorni dalla notifica, l'amministrazione comunale procederà al prelievo del relativo importo dalla cauzione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare la concessione nel caso di ripetute inadempienze alle obbligazioni contrattuali.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 31 – Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto si intende risolto di diritto nei seguenti casi:

a) in caso di accertata frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto da parte del concessionario;

b) in caso di ritardo, reiterato e ingiustificato, dell'inizio dello svolgimento del servizio rispetto alle previsioni del contratto, nonostante espressa diffida dell'amministrazione comunale al concessionario e decorsi 15 giorni dal ricevimento della diffida stessa;

c) nel caso in cui il concessionario, previamente diffidato dall'amministrazione comunale, non esegua con piena efficienza le richieste di servizio avanzate o non adempia agli obblighi contrattuali e da tali inadempienze sia derivata per 3 volte l'applicazione delle penali di cui all'articolo 30;

d) in caso di aumento non autorizzato delle tariffe o di applicazione di tariffe maggiori di quelle approvate dall'amministrazione comunale o di richiesta di compensi ulteriori agli utenti non previsti dal presente capitolato che abbiano determinato per 3 volte l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo;

e) nel caso in cui il concessionario perda i requisiti prescritti dal presente capitolato;

f) in caso di cessione a terzi, anche parziale, del contratto, o di subappalto totale o parziale del contratto senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale;

g) in ogni altro caso espressamente previsto dalle norme vigenti in materia e nel capitolato di gara. Nei casi sopra indicati la risoluzione del contratto avviene di diritto ed in danno del concessionario, previa instaurazione del contraddittorio con lo stesso. La pronuncia di risoluzione del contratto, avviene, in esito al contraddittorio, mediante apposito provvedimento espresso dall'amministrazione comunale che viene notificato all'affidatario a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC. Alla pronuncia di risoluzione consegue l'incameramento della cauzione definitiva presentata dal concessionario a titolo di risarcimento del danno e fatti salvi i maggiori danni che l'amministrazione comunale avesse a subire a causa del comportamento del concessionario che ha determinato la risoluzione.

L'amministrazione comunale si riserva inoltre di risolvere unilateralmente il contratto per sopraggiunti motivi di pubblico interesse; in tal caso procede con semplice preavviso di 3 mesi.

La risoluzione potrà riguardare anche solo una parte del contratto qualora l'amministrazione comunale intenda provvedere direttamente o in altra maniera allo svolgimento di alcune delle attività oggetto del presente capitolato. In presenza di questi motivi di risoluzione del contratto, il

concessionario del servizio non potrà vantare nei confronti dell'amministrazione comunale pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l'amministrazione comunale non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del concessionario.

Il concessionario è tenuto al risarcimento di tutte le maggiori spese ed al pagamento dei danni eventualmente sopportati dall'amministrazione a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 32 – Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 33 – Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 34 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. A mente dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo articolo 3 della legge n. 136/2010 il concessionario, il subaffidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'amministrazione comunale e alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della provincia dove ha sede l'amministrazione. In ossequio alla normativa citata l'amministrazione verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

Art. 35 - Osservanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il concessionario, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento approvato con deliberazione della Giunta comunale 28 dicembre 2016, n. 250 - rinvenibile sul sito dell'amministrazione comunale (<https://www.comune.trento.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento>) che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi del predetto Codice.

Art. 36 – Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di

natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 37 - Informativa COVID-19

Ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 726 di data 29 maggio 2020 recante *“Disposizioni operative per il riconoscimento dei costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, applicazione dell'elenco prezzi approvato con deliberazione giuntale 28 dicembre 2017 n. 2322 anche per l'anno 2019 e 2020 e aggiornamento del medesimo per l'anno 2020 - art. 7 ter della legge provinciale n. 2 del 2020”*,

a) per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico, gli operatori sono tenuti ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia;

b) i lavori, servizi e forniture sottoposti all'obbligo della lett. a) non possono avere inizio o proseguire se non sono stati adeguati il PSC, ove previsto, o il DUVRI, ove previsto, e il POS alle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione di protocolli statali e provinciali in materia;

c) i costi diretti derivanti dall'applicazione delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; sono esclusi dal riconoscimento dei costi diretti le forniture dove non è previsto il DUVRI, i servizi che non si svolgono in ambienti dove è possibile l'interferenza con gli utenti del servizio stesso e i servizi tecnici di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, che rimangono quindi a carico degli operatori economici;

Art. 38 – Spese contrattuali

Sono a carico del concessionario del servizio le spese e gli oneri (ivi comprese le spese contrattuali) comunque derivanti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria rispetto all'oggetto principale dell'affidamento.

Art. 39 – Norma di chiusura

Il concessionario, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento della concessione, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.